

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANDULLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO SBORDONE

Seduta del 24/05/2022

FATTO

Con riferimento ad un contratto di finanziamento per una carta revolving, la ricorrente - insoddisfatta degli esiti dell'interlocuzione con l'intermediario nella fase di reclamo - ha adito questo Arbitro per lamentare la mancanza di forma scritta del contratto invocandone, quindi, la nullità ex artt. 117, commi 1 e 3, 124 TUB. Il ricorrente precisa, inoltre, che il primo movimento della carta è avvenuto il 15.12.2016.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario ha eccepito:

- che il contratto in questione è stato stipulato nel 2004 e, pertanto, la questione sottoposta al Collegio (postulata nullità di un contratto stipulato nel 2004, dipendente da un vizio genetico invalidante – la mancanza di forma) è estranea alla competenza temporale dell'Arbitro, il quale non può conoscere di fatti anteriori al 1° gennaio 2009 (incompetenza ratione temporis);
- nel merito, che la linea di credito revolving è stata concessa alla cliente a seguito di sua specifica richiesta in occasione della sottoscrizione del contratto di cui sopra versato in atti;
- che la cliente non solo ha attivato volontariamente la carta revolving nel 2004, ma l'ha utilizzata con frequenza e regolarità e la stessa è tutt'oggi attiva;
- che la ricorrente, quindi, “non potrà minimamente sostenere di non essere a conoscenza di tale contratto, in quanto mensilmente si vedeva accreditare delle somme sul proprio

conto corrente, somme che venivano dalla stessa utilizzate, circostanza in ogni caso che si ritiene pacifica”.

La ricorrente, in sede di repliche, ha evidenziato “la totale mancanza di connessione” tra il documento depositato dalla banca datato 05.02.2004 e il rapporto oggetto del presente ricorso, “la cui prima data di riferimento (per prassi dell’ABF considerata quindi anche la data di stipula) risale al 15.12.2016”; sì che “i documenti, non collegati da alcun riferimento di tipo numerico o logico, sono da collegarsi a negozi diversi e distinti, che nulla hanno a che vedere l’uno con l’altro”.

L’intermediario ha concluso, in ogni caso, per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio, rilevata nel corso della riunione del 05.04.2022 la diversità dei numeri di carta e i differenti TAN risultanti dalla documentazione in atti, ha disposto un supplemento istruttorio invitando l’intermediario a fornire tutti i chiarimenti necessari sul punto. In riscontro a detta richiesta, l’intermediario, con nota del 13.04.2022, ha prodotto l’estratto conto storico dall’apertura della linea di credito del 2004 al marzo 2022 al fine di consentire al Collegio di “avere evidenza delle diverse numerazioni della carta, cambiate nel corso del tempo ad ogni scadenza di validità e del TAN di riferimento”. In merito “ai differenti TAN indicati nella documentazione prodotta rispetto a quelli indicati dal ricorrente” l’intermediario ha affermato che “la documentazione a supporto del ricorso è frammentaria e rappresenta solo alcune mensilità del rapporto (dal dicembre 2016). L’intero andamento è riscontrabile dagli estratti conto allegati alla presente”; ha reiterato, infine, l’eccezione di incompetenza *ratione temporis* “in quanto le contestazioni avversarie riguardano fatti antecedenti il 1 gennaio 2009”.

Il Collegio, tanto premesso e avuto riguardo alla documentazione integrativa prodotta dall’intermediario, evidenzia l’unicità del rapporto di credito contestato. Al contempo rileva però che, nel corso del tempo, sono intervenute delle modifiche alle numerazioni delle carte associate alla linea di credito de qua, al limite di fido e al TAN (sia nel periodo antecedente al 2009 che a quello successivo), senza alcuna pattuizione scritta tra le parti. In tali circostanze (distanza temporale tra il contratto originario e la concessione del credito a uso rotativo, novità dell’assetto di interessi creato dal nuovo negozio revolving), il Collegio di Coordinamento, con dec. n. 3257 del 2012, ha ritenuto l’operazione economica del tutto indipendente rispetto al contratto originariamente perfezionatosi, concludendo per la nullità del contratto di credito rotativo privo dei necessari requisiti di forma ai sensi dell’art. 117, commi 1 e 3, TUB.

Il Collegio, esaminata la detta documentazione, ritiene di giungere alle medesime conclusioni di cui sopra e, pertanto, considerare nullo il contratto poiché privo di forma.

Quanto alle conseguenze della nullità, queste possono ravvisarsi, stante la dichiarata autonomia dell’operazione di finanziamento in contestazione (del 2016) rispetto a quella originaria (del 2004) e in considerazione della domanda formulata dal ricorrente, nella formulazione del comma 9 dell’art. 125 bis TUB (“In caso di nullità del contratto, il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili”).

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio, accertata la nullità del contratto, dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione degli interessi e di ogni altra voce di costo, nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO